SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 2012, n. **209**.

Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44».

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visti gli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Rilevata la necessità di modificare il predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo della posta elettronica certificata;

Acquisito il parere espresso in data 29 dicembre 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere espresso in data 21 dicembre 2011 da DigitPA;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione,» sono soppresse;

c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa processuale».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.»;

b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale, ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria

o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole «nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste dalla normativa processuale vigente».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve» sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta consegna»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».

2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 35 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo le parole «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici», sono inserite le seguenti «da parte dei soggetti abilitati esterni».

Art. 8.

Clausola di invarianza

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 2012

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 386

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario):

«Art. 4 *(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.";

b).

3-*bis*. Il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: "Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

4. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.".

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che indica il proprio codice fiscale";

b) all'art. 163, terzo comma, n. 2), le parole: "il cognome e la residenza dell'attore" sono sostituite dalle seguenti: "il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore" e le parole: "il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono" sono sostituite dalle seguenti: "il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono";

c) all'art. 167, primo comma, dopo le parole: "Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare" sono inserite le seguenti: "le proprie generalità e il codice fiscale,";

d) dopo l'art. 149 è inserito il seguente:

"Art. 149-*bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)*. — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'art. 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.";

d-*bis*) all'art. 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-*bis*, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";

d-*ter*) all'art. 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo";

d-*quater*) il primo comma dell'art. 540 è abrogato;

d-*quinquies*) all'art. 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche";

d-*sexies*) all'art. 591-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'art. 569, quarto comma".

8-*bis*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 161-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 161-*ter (Vendite con modalità telematiche)*. — Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica";

b) nel titolo IV, capo II, dopo l'art. 169-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"Art. 169-*quater (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto)*. — Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-*quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite)*. — I soggetti nominati commissionari a norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'art. 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art. 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita";

c) l'art. 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Art. 173-*quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo)*. — Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma".

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'art. 161-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-*bis*, lettera *a)*, del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 16 *(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)*. — 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.";

b) il comma 10 è soppresso.

2. All'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-*ter* sono abrogati.

3. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "un ottavo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".

5-*bis*. La lettera *h)* del comma 4 dell'art. 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-*bis*. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-*bis*. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.

12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.".

12-*bis*. Dopo l'art. 2215 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2215-*bis (Documentazione informatica)*. — I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.".

12-*ter*. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'art. 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-*quater*. All'art. 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del deposito di cui al";

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuato";

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".

12-*quinquies*. Al primo comma dell'art. 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.

12-*sexies*. Al primo comma dell'art. 2472 del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".

12-*septies*. All'art. 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".

12-*octies*. Al secondo comma dell'art. 2478-*bis* del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.

12-*novies*. All'art. 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".

12-*decies*. Al comma 1-*bis* dell'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.».

«Art. 16-*bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)";

b) dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge".

10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».

— La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

«Art. 25 *(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)*. — 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'art. 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'art. 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'art. 136:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'art. 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono soppresse;

f) all'art. 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione" sono soppresse;

g) all'art. 183, il decimo comma è abrogato;

h) all'art. 250, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'art. 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma" sono inserite le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'art. 136, secondo e terzo comma.";

l) all'art. 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.".

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria";

b) all'art. 173-*quinquies*, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli".

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890," sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'art. 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'art. 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'art. 8";

c) all'art. 4:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente," sono inserite le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante" sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.";

d) all'art. 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella notificazione di cui all'art. 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: "Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.";

3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 2".

4. All'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2011, n. 89.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati). — (*Omissis*).

4. Il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale.

(*Omissis*).».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 *(Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni).* — 1. L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.

2. In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.

3. Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.

4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Comunicazioni per via telematica).* — 1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34.

2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, che conserva nel fascicolo informatico.

3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del

comma 3 del medesimo art. 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.

5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'art. 49 del codice dell'amministrazione digitale.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 6, del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Notificazioni per via telematica).* — (*Omissis*).

6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico, attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia stessa con le modalità previste dalla normativa processuale vigente.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Notificazioni per via telematica tra avvocati).* — 1. Nel caso previsto dall'art. 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di notificazione che contiene le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di registro cronologico di cui all'art. 8 della suddetta legge. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.

3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 *(Orario di disponibilità dei servizi di consultazione).* — 1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto del Ministero della giustizia n. 44 del 2011, come modificato dal presente decreto:

«Art. 35 *(Disposizioni finali e transitorie).* — 1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

2. L'indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2009 al supplemento ordinario n. 120.».

12G0235

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2012, n. **210**.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2012, n. 196, che ha apportato modifiche e integrazioni al citato decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, l'articolo 1, lettera *c)* che proroga dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012, il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012, dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare, l'articolo 52, comma 2, che dispone la sospensione del pagamento dei contributi per l'anno 2012, dovuti dai soggetti obbligati all'iscrizione del SISTRI;

Considerato che il decreto 25 maggio 2012, n. 141, che ha prorogato al 30 novembre 2012 il pagamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2012, n. 196, in data successiva alla pubblicazione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 52, comma 2, ha sospeso per l'anno 2012 detto pagamento;

Ritenuto necessario uniformare il contenuto normativo del decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, con quanto disposto dal citato articolo 52, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 15 ottobre 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», come modificato dal decreto 10 novembre 2011, n. 219 e dal decreto 25 maggio 2012, n. 141, è soppresso il seguente periodo: «Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2012

Il Ministro: CLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 261

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2011, n. 95, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2012:

«*c)* all'articolo 7, comma 3, dopo le parole "si riferiscono.", aggiungere il periodo: "Per l'anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre."».

Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.».

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 2011, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.».

12G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2012.

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 167-*bis* della citata direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che consente, a partire dal 1° gennaio 2013, il differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti passivi per i quali l'IVA diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo;

Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, iscritta in sede di approvazione della citata direttiva 2010/45/UE, che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni o il prestatore di servizi sia soggetto all'IVA sulla base del criterio di cassa, di derogare al principio generale di cui all'art. 167 della direttiva 2006/112/CE in materia di maturazione del diritto alla detrazione;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa;

Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del citato art. 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo;

Decreta:

Art. 1.

Presupposti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa

1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata «IVA per cassa», come disciplinata dall'art. 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al comma 2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.

Art. 2.

Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:

a) le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;

c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;

d) le operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3.

Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione

1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni;

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Art. 4.

Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativo volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.

3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l'annotazione che si tratta di operazione con «IVA per cassa», con l'indicazione dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 5.

Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

1. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 6.

Esercizio dell'opzione

1. L'opzione di cui all'art. 1 e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

3. Le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa.

Art. 7.

Termine dell'opzione

1. Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

2. Nel caso di cui al comma 1, ovvero in caso di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Art. 8.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2012

Il Ministro: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 334.

12A12692

DECRETO 4 dicembre 2012.

Riparto delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale per l'anno 2012 di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 3, che, a decorrere dall'anno 2011, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità interno;

Visto l'art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che ha incrementato il fondo di cui al citato art. 21, comma 3, di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'accordo per il trasporto pubblico locale del 21 dicembre 2011 che ha previsto che per l'anno 2012 il concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario è di 1.600 milioni di euro, di cui 1.200 milioni di euro a valere sul fondo di cui al citato art. 21, comma 3;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante «Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale», che ha previsto che, nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico;

Visto l'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che — nel disporre la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 — ha ridotto la dotazione del capitolo 2817 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su cui è stato appostato il fondo di cui al citato art. 21, comma 3, di € 19.455.234,00, per cui l'importo attualmente disponibile è pari a € 1.180.544.766,00;

Considerata la necessità, a fronte della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa il settore del trasporto pubblico locale e al fine di consentire alle regioni di far fronte agli obblighi contrattuali assunti con Trenitalia S.p.A., di procedere celermente alla definizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre alla preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni, che ripartisca per l'anno 2012 il predetto importo di € 1.180.544.766,00, sulla base del criterio storico, ovvero delle percentuali originariamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, acquisita nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Articolo unico
Erogazione delle risorse

1. Per l'anno 2012, il fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, appostato sul capitolo 2817 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di € 1.180.544.766,00, è ripartito sulla base delle percentuali originariamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

TABELLA 1

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2012

dati in euro

REGIONI	**Percentuali storiche di riparto**	**Risorse fondo art. 21, comma 3, del DL 98/2011 (anno 2012)**
ABRUZZO	2,67%	31.555.717,40
BASILICATA	1,74%	20.508.803,03
CALABRIA	5,42%	63.973.765,23
CAMPANIA	10,21%	120.498.864,52
EMILIA ROMAGNA	5,43%	64.128.628,52
LAZIO	11,95%	141.095.681,51
LIGURIA	5,55%	65.522.398,08
LOMBARDIA	14,17%	167.267.576,80
MARCHE	2,39%	28.200.346,23
MOLISE	1,50%	17.669.642,80
PIEMONTE	13,67%	161.331.150,84
PUGLIA	3,62%	42.705.873,98
TOSCANA	12,07%	142.541.072,18
UMBRIA	2,29%	27.013.061,03
VENETO	7,33%	86.532.183,85
TOTALE	**100,00%**	**1.180.544.766,00**

12A12849

DECRETO 4 dicembre 2012.

Riparto delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 2, che ha previsto che una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, versata all'entrata del bilancio statale, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile;

Visto l'Accordo per il trasporto pubblico locale del 21 dicembre 2011 che ha previsto che per l'anno 2012 il concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario è di 1.600 milioni di euro, ivi incluso l'importo di 314 milioni di euro di cui al citato art. 21, comma 2;

Considerato che tale importo è stato già versato all'entrata del bilancio statale e risulta attualmente stanziato in conto residui sul capitolo 7547 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 4763/C2FIN7C4TRASP del 6 novembre 2012 con cui il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha assicurato che per tali risorse un riparto basato sul criterio storico trova la piena condivisione di tutte le regioni interessate;

Considerata la necessità, a fronte della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa il settore del trasporto pubblico locale, di procedere celermente alla definizione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre alla preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni, che ripartisca il predetto importo di 314 milioni di euro, sulla base del criterio storico, ovvero delle percentuali originariamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni, acquisita nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Articolo unico

Erogazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pari a € 314.000.000,00 e attualmente stanziate in conto residui sul capitolo 7547 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite sulla base delle percentuali originariamente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, per essere destinate alle complessive esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario delle regioni a statuto ordinario relativamente all'anno 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'erogazione delle risorse di cui al comma 1 in favore delle regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
CIACCIA

Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario in materia di trasporto pubblico locale per l'anno 2012

dati in euro

REGIONI	**Percentuali storiche di riparto**	**Risorse fondo art. 21, comma 2, del DL 98/2011**
ABRUZZO	2,67%	8.393.155,05
BASILICATA	1,74%	5.454.908,90
CALABRIA	5,42%	17.015.671,80
CAMPANIA	10,21%	32.050.155,61
EMILIA ROMAGNA	5,43%	17.056.862,17
LAZIO	11,95%	37.528.474,37
LIGURIA	5,55%	17.427.575,46
LOMBARDIA	14,17%	44.489.646,33
MARCHE	2,39%	7.500.697,11
MOLISE	1,50%	4.699.752,18
PIEMONTE	13,67%	42.910.682,27
PUGLIA	3,62%	11.358.861,45
TOSCANA	12,07%	37.912.917,79
UMBRIA	2,29%	7.184.904,30
VENETO	7,33%	23.015.735,20
TOTALE	**100,00%**	**314.000.000,00**

12A12850

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 2012.

Abrogazione del decreto 4 maggio 2009 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 52 comma 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento CEE n. 2408/92 ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale del 4 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 124 - del 30 maggio 2009, avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa»;

Visti i bandi di gara per concedere ad un unico vettore il diritto all'esercizio dei servizi aerei di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa con decorrenza 7 dicembre 2011, per un anno, trasmessi alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE con la nota ministeriale n. 0018666 del 10 maggio 2011;

Viste le relative note informative della Commissione europea ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 170/8 del 10 giugno 2011 e C 170/9 del 10 giugno 2011;

Visto il provvedimento n. 0000053/DG del 5 dicembre 2011 con il quale il direttore generale dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha approvato gli atti della gara di cui sopra ed ha aggiudicato alla Compagnia Alitalia - CAI S.p.A l'esercizio dei servizi di trasporto aereo sulla linea Crotone - Milano Linate e viceversa per il corrispettivo di € 1.382.990,00 per un anno comprensivo di IVA e sulla linea Crotone - Roma Fiumicino e viceversa per il corrispettivo di € 2.348.344,00 per un anno comprensivo di IVA;

Viste le convenzioni stipulate in data 28 dicembre 2011 tra l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e la Compagnia Alitalia - CAI S.p.A., con le quali viene regolamentato l'esercizio del servizio aereo di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa e Crotone - Roma Fiumicino e viceversa con decorrenza 7 dicembre 2011 e scadenza dopo un anno di esercizio;

Visto il decreto ministeriale n. 75 del 1° marzo 2012 con il quale viene concesso alla Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa e Crotone - Roma Fiumicino e viceversa ed inoltre vengono approvate le convenzioni sottoscritte in data 28 dicembre 2011 dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e dalla Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. per lo svolgimento dei medesimi collegamenti;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 175 - del 28 luglio 2012 avente per oggetto «concessione del servizio onerato sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa»;

Vista la nota n. 0319823 del 28 settembre 2012 con la quale il Presidente della Regione Calabria, in prossimità della scadenza delle summenzionate convenzioni, ha rivolto istanza al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per avere la delega ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata a rideterminare i contenuti degli oneri di servizio pubblico, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Crotone ed i principali aeroporti nazionali, in attuazione dell'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota n. 344237 del 17 ottobre 2012 con la quale la Regione Calabria ha sollecitato l'adozione del decreto di abrogazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, in quanto alla scadenza della convenzione ha deciso di effettuare dal 7 dicembre 2012 il collegamento in parola senza compensazione finanziaria;

Vista la delega, a firma del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 0037765 del 25 ottobre 2012 con la quale è stato incaricato il Presidente della Regione Calabria ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di rideterminare i contenuti degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti tra Crotone ed i principali aeroporti nazionali, in conformità del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e in attuazione dell'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerata l'esigenza di fare cessare gli effetti del decreto ministeriale del 4 maggio 2009 di imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente al collegamento aereo Crotone - Roma Fiumicino e viceversa, a seguito della richiesta di abrogazione della Regione Calabria di cui alla nota precedentemente indicata;

Decreta:

A decorrere dalla data del 7 dicembre 2012 cessano gli effetti del decreto ministeriale del 4 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 124 - del 30 maggio 2009 e avente per oggetto «imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone - Milano Linate e viceversa, Crotone - Roma Fiumicino e viceversa», relativamente al solo collegamento aereo onerato Crotone - Roma Fiumicino e viceversa.

Roma, 19 novembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

12A12843

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2012.

Iscrizione di una varietà di specie foraggera al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 25 settembre 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie foraggera indicata nel presente dispositivo;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione avanzata dal costitutore della varietà suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GRAMINACEE A USO FORAGGIO

Codice SIAN	Varietà	Specie	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
13068	Esmeralda	Loglio italico westervoldico	Diploide	CGS Sementi S.p.A. – Italia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

12A12651

DECRETO 16 novembre 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerata la richiesta dell'interessato volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto elencata varietà, già assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, è attribuita al nuovo responsabile, a fianco di essa indicato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Erba medica	10458	Sabrina	Bernini Affro	Romani S.p.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

12A12652

DECRETO 19 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi DOP Valtellina Casera e Bitto a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto ministeriale del 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

Visto il decreto ministeriale n. 14312 del 22 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela dei formaggi «Valtellina Casera» e «Bitto» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto»;

Considerato che per la DOP «Valtellina Casera» la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Considerato che per la DOP «Bitto» la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dei formaggi DOP Valtellina Casera e Bitto a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 agosto 2006, e già confermato con decreto 22 settembre 2009, al Consorzio per la tutela dei formaggi DOP «Valtellina Casera» e «Bitto» con sede in Sondrio, via Bormio n. 26, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per le DOP «Valtellina Casera» e «Bitto».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 agosto 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12653

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINA 22 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal l° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 8242 dell'Ufficio provinciale di Novara del 5 novembre 2012, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a guasto del server del locale del Servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, espresso con nota prot. n. 1745/12 del 12 novembre 2012;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue:

il giorno 5 novembre 2012 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Novara - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 novembre 2012

p.Il direttore regionale: FEDERICO

12A12650

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale MANIDIPINA EG (manidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 698/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Manidipina EG;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Manidipina EG (manidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC - A.I.C. n. 039776012/M (in base 10) 15XVSD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,28.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Manidipina EG (manidipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12620

DETERMINA 20 novembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Accord» (docetaxel). (Determina n. 695/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Docetaxel Accord» (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 maggio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/769/001 «20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso -flaconcino (vetro) - 1 ml» 1 flaconcino;

EU/1/12/769/002 «80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino;

EU/1/12/769/003 «160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 8 ml» 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale DOCETAXEL ACCORD (docetaxel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184010/E (in base 10) 187CBB (in base 32);

«80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184022/E (in base 10) 187CBQ (in base 32);

«160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 8 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184034/E (in base 10) 187CC2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: tumore della mammella.

«Docetaxel Accord» in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

tumore della mammella operabile linfonodo positivo;

tumore della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

«Docetaxel Accord» in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

«Docetaxel Accord» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

«Docetaxel Accord» in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e ched non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

«Docetaxel Accord» in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso una antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone

«Docetaxel Accord» è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

«Docetaxel Accord» in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico

«Docetaxel Accord» in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico

«Docetaxel Accord» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo

«Docetaxel Accord» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Docetaxel Accord (docetaxel)» è classificata come segue.

Confezione: «20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184010/E (in base 10) 187CBB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione: «80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184022/E (in base 10) 187CBQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,04.

Confezione: «160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 8 ml» 1 flaconcino - A.I.C. n. 042184034/E (in base 10) 187CC2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 393,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 649,20.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Docetaxel Accord (docetaxel)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12622

DETERMINA 20 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale «Kalosso» (acido ibandronico) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determina n. 697/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e fun-

zionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gedeon Richter Plc è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Kalosso»;

Vista la domanda con la quale la ditta Gedeon Richter Plc ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL e 150 mg compresse rivestite con film 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KALOSSO (acido ibandronico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040640017/M (in base 10) 16S7JK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 109,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 204,98.

Confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040640031/M (in base 10) 16S7JZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 79.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,16.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kalosso» (acido ibandronico) è la seguente:

per la confezione da 50 mg compresse rivestite con film: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, oncologo (RNRL);

per la confezione da 150 mg compresse rivestite con film: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego,
solo per la confezione da 50 mg

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12623

DETERMINA 20 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Manidipina Mylan Generics (manidipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 699/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MANIDIPINA MYLAN GENERICS;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MANIDIPINA MYLAN GENERICS (manidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL/PVDC;

A.I.C. n. 039754015/M (in base 10) 15X68Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,28.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MANIDIPINA MYLAN GENERICS (manidipina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12644

DETERMINA 20 novembre 2012.

Riclassificazione del medicinale Montelukast Teva Italia (montelukast) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 700/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MONTELUKAST TEVA ITALIA;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 4 e 5 mg compresse masticabili 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 26 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 33 del 9 novembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MONTELUKAST TEVA ITALIA (montelukast) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 040672279/M (in base 10) 16T70R (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (Nota 82);

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 19,60;

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario;

A.I.C. n. 040672329/M (in base 10) 16T729 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (Nota 82);

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 19,60.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONTELUKAST TEVA ITALIA (montelukast) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A12645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol B. Braun».

Estratto determinazione n. 676/2012 del 15 novembre 2012

Medicinale: Propofol B. Braun.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Straße 1 - 34212 Melsungen, Germania.

Confezione: «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 20 ml - AIC n. 035911092/M (in base 10) 127XFN (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.

Composizione:

Propofol B. Braun 1% (10 mg/ml) contiene:

Principio attivo:

	in 1 ml	in 1 fiala o flaconcino da 20 ml	in 1 flaconcino da 50 ml	in 1 flaconcino da 100 ml
Propofol	10 mg	200 mg	500 mg	1000 mg

Eccipienti: olio di soia raffinato, trigliceridi a catena media, glicerolo, lecitina d'uovo, sodio oleato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

B. Braun Melsungen AG - Cari Braun Str. 1 D34212 Melsungen - Germania;

B. Braun Melsungen AG - Mistelweg 2 D12357 Berlino - Germania.

Rilascio lotti: B. Braun Melsungen AG - Carl Braun Str. 1 D34212 Melsungen - Germania.

Controllo lotti: B. Braun Melsungen AG - Carl Braun Str. 1 D34212 Melsungen - Germania.

Confezionamento: B. Braun Melsungen AG - Carl Braun Str. 1 D34212 Melsungen - Germania.

Produzione PA:

Cilag AG - Hochstrasse 201 Schaffhausen 8205 - Svizzera;

Bachem S.A. succursale de Vionnaz Route du Simplon 22 Vionnaz 1895 - Svizzera;

Archimica S.r.l. viale Europa, 5, 21040 Origgio, Varese - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Propofol B. Braun 1% (10 mg/ml) è un anestetico generale endovenoso ad azione rapida per:

induzione e mantenimento dell'anestesia generale, in adulti e bambini con età superiore ad 1 mese;

sedazione di pazienti ventilati con età superiore ai 16 anni in unità di terapia intensiva;

sedazione per procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con anestesia locale o regionale in adulti e bambini con età superiore a 1 mese.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 20 ml - AIC n. 035911092/M (in base 10) 127XFN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Propofol B. Braun è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12621

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Sun»

Estratto determinazione n. 678/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: ACIDO IBANDRONICO SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp (Paesi Bassi).

Confezioni:

«3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780014/M (in base 10) 17V0TG (in base 32);

«3 mg soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780026/M (in base 10) 17V0TU (in base 32);

«3 mg soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780038/M (in base 10) 17V0U6 (in base 32);

«3 mg soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780040/M (in base 10) 17V0U8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: una siringa preriempita da 3 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 3 mg di acido ibandronico (come 3,375 mg di acido ibandronico, sale monosodico, monoidrato).

La concentrazione di acido ibandronico nella soluzione iniettabile è pari a 1 mg per ml;

eccipienti:

sodio cloruro;

acido acetico glaciale per l'aggiustamento del pH;

sodio acetato triidrato per l'aggiustamento del pH;

acqua per preparazioni iniettabili.

Rilascio: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp (Paesi Bassi).

Controllo: Alkaloida Chemical Company Kabay János út 29 4440 Tiszavasvári (Ungheria).

Produzione, confezionamento: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Baroda Highway, Halol-389350, Gujarat (India).

Produzione del principio attivo: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. A-7/A-8, M.I.D.C., Industrial Area, Ahmednagar - 414 111, Maharashtra (India).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi in donne in post-menopausa ad elevato rischio di frattura.

È stata dimostrata una riduzione del rischio di fratture vertebrali; non è stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«3 mg soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780014/M (in base 10) 17V0TG (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 55,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 91,99;

«3 mg soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780038/M (in base 10) 17V0U6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«3 mg soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite 3 ml con ago per iniezione;

A.I.C. n. 041780040/M (in base 10) 17V0U8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACIDO IBANDRONICO SUN è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12646

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo Pharma Italia».

Estratto determinazione n. 679/2012 del 20 novembre 2012

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 – 20121 Milano – Italia.

Confezioni:

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 35 con siringa graduata - AIC n. 042221010/M (in base 10) 188HGL (in base 32);

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 70 ml con misurino graduato - AIC n. 042221022/M (in base 10) 188HGY (in base 32);

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 100 ml con misurino graduato - AIC n. 042221034/M (in base 10) 188HHB (in base 32);

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 140 ml con misurino graduato - AIC n. 042221046/M (in base 10) 188HHQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: ogni 5 ml di sospensione ricostituita contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato equivalente a 400 mg di amoxicillina e potassio clavulanato equivalente a 57 mg di acido clavulanico;

eccipienti:

silice colloidale anidra;

acido succinico (E363);

ipromellosa;

gomma xantano (E415);

aspartame (E951);

diossido di silicio (E551).

Crema di fragola permaseal 11407-31 [maltodestrina, glicole propilenico (E1520), sostanza aromatizzante identica a quella naturale, amido modificato (E1450), sostanza aromatizzante naturale].

Sito responsabilie della produzione del principio attivo (amoxicillina triidrato):

Aurobindo Pharma Limited, Unit V - Plot Nos. 79 - 91, I.D.A., Chemical Zone, Pashamylaram, Patancheru Mandai, Medak District -502307, Andhra Pradesh India.

Sito responsabile della produzione del principio attivo (potassio clavulanato):

Fermic SA DE CV - Reforma 873, Col San Nicolas Tolentino, Iztapalapa – 09850 Messico.

Sito responsabile della produzione e del confezionamento del prodotto finito:

Aurobindo Pharma Limited, Unit XII - Survey No. 314, Bachupally village, Qutubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh India.

Siti responsabili del confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie Snc, 26814 Livraga - Lodi Italia;

Segetra S.A.S. - Via Milano, N. 85 - 20078 San Colombano al Lambro (MI) Italia

Siti responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, HaI Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Milpharm Limited - Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD Regno Unito;

Siti responsabili del controllo dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 Malta;

Astron Reserch Limited - 2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow; HA1 4HF Regno Unito;

Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR Regno Unito;

Indicazioni terapeutiche: Amoxicillina e Acido clavulanico Aurobindo Pharma Italia è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni in adulti e bambini:

sinusiti batteriche acute (adeguatamente diagnosticate);

otiti medie acute;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (adeguatamente diagnosticate);

polmonite acquisita in comunità;

cistiti;

pielonefriti;

infezioni della pelle e del tessuto molle in particolare cellulite, morsi di animali, gravi ascessi dentali con diffusione di cellulite;

infezioni delle ossa e delle articolazioni, in particolare osteomieliti.

Si devono prendere in considerazione le linee guida ufficiali per l'utilizzo appropriato degli antibiotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 35 con siringa graduata - AIC n. 042221010/M (in base 10) 188HGL (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,89 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,55;

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 70 ml con misurino graduato - AIC n. 042221022/M (in base 10) 188HGY (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,80 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,12;

"400 mg + 57 mg/5 ml polvere per sospensione orale" 1 flacone in hdpe da 140 ml con misurino graduato - AIC n. 042221046/M (in base 10) 188HHQ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: A - Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,79 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,62.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo Pharma Italia è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12647

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determinazione V&A n. 1748/2012 del 13 novembre 2012

Titolare AIC: Zentiva Italia Srl.

Specialità medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Quinapril Idroclorotiazide Zentiva:

037369016 - "10 Mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/pa/pvc;

037369028 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/pa/pvc;

037369030 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/pa/pvc;

037369042 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/pa/pvc;

037369055 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/pa/pvc;

037369067 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister al/pa/pvc;

037369079 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/pa/pvc;

037369081 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/pa/pvc;

037369093 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/pa/pvc;

037369105 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/pa/pvc;

037369117 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 500x1 compresse in blister al/pa/pvc;

037369129 - "10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore pp;

037369131 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister al/pa/pvc;

037369143 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister al/pa/pvc;

037369156 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister al/pa/pvc;

037369168 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/pa/pvc;

037369170 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/pa/pvc;

037369182 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 42 compresse in blister al/pa/pvc;

037369194 - "20 Mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/pa/pvc;

037369206 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/pa/pvc;

037369218 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/pa/pvc;

037369220 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/pa/pvc;

037369232 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 500x1 compresse in blister al/pa/pvc;

037369244 - "20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore pp;

037369257 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister al/pa/pvc;

037369269 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister al/pa/pvc;

037369271 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister al/pa/pvc;

037369283 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister al/pa/pvc;

037369295 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister al/pa/pvc;

037369307 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister al/pa/pvc;

037369319 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister al/pa/pvc;

037369321 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister al/pa/pvc;

037369333 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister al/pa/pvc;

037369345 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister al/pa/pvc;

037369358 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 500x1 compresse in blister al/pa/pvc;

037369360 - “20 mg + 25 mg compresse rivestite con film” 250 compresse in contenitore pp,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 17 novembre 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione V&A/855 del 18 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 19 luglio 2012, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12648

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Finasteride Actavis»

Estratto determinazione V&A n. 1747/2012 del 13 novembre 2012

Titolare AIC: Actavis Group PTC ehf.

Specialità medicinale: FINASTERIDE ACTAVIS.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Finasteride Actavis:

037774231 - “5 mg compresse rivestite con film” 15 compresse in blister al/pvc,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 17 novembre 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione V&A/900/2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 19 luglio 2012, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12649

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Enalapril idroclorotiazide Hexal Ag»

Estratto determinazione V&A n. 1689 del 7 novembre 2012

Specialità medicinale: ENALAPRIL IDROCLOROTIAZIDE HEXAL AG.

Titolare AIC: HEXAL AG.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Enalapril idroclorotiazide Hexal Ag»

038012011 - «20 mg + 6 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al

038012023 - «20 mg + 6 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al

038012035 - «20 mg + 6 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al

038012047 - «20 mg + 6 mg compresse» 49 compresse in blister Al/Al

038012050 - «20 mg + 6 mg compresse» 49×1 compresse in blister Al/ Al

038012062 - «20 mg + 6 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al

038012074 - «20 mg + 6 mg compresse» 50×1 compresse in blister Al/Al

038012086 - «20 mg + 6 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al

038012098 - «20 mg + 6 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al

038012100 - «20 mg + 6 mg compresse» 100×1 compresse in blister Al/Al

038012112 - «20 mg + 6 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 12 novembre 2012 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare AIFA V&A/P/68999 del 2 luglio 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 14 luglio 2012 , senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12654

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Olanzapina Zentiva»

Estratto provvedimento V&A n. 1675 del 5 novembre 2012

Specialità medicinale: OLANZAPINA ZENTIVA.

Titolare AIC: ZENTIVA Italia Srl.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Olanzapina Zentiva»

040830010 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830022 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830034 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830046 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830059 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830061 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830073 - «5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830085 - «5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830097 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830109 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830111 - «10 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830123 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830135 - «10 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830147 - «5 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830150 - «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830162 - «5 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830174 - «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830186 - «5 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830198 - «5 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830200 - «10 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830212 - «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830224 - «10 mg compresse orodispersibili» 35 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830236 - «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830248 - «10 mg compresse orodispersibili» 70 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830251 - «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830263 - «2.5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

040830275 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 9 novembre 2012 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare per modifica stampati AIFA/V&A/P/37156 del 23 aprile 2012 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 12 maggio 2012 senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12655

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Con determinazione dirigenziale n. 284-2012 del 20 novembre 2012, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, l'impresa: PREZIOSARTE di Cialini Valentina, via A. Rossi, 15, Silvi (TE), titolare del marchio 54TE.

12A12661

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Conferenza Francescana Internazionale dei Fratelli e delle Sorelle del Terzo Ordine Regolare, in Roma.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 22 novembre 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Conferenza Francescana Internazionale dei Fratelli delle Sorelle del Terzo Ordine Regolare», con sede in Roma.

12A12740

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini, conigli e pesci "OXITER 200 BMP".

Provvedimento n. 926 del 14 novembre 2012

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, conigli e pesci "OXITER 200 BMP".

Confezione: sacco da 20 Kg A.I.C. numero 102760016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in Largo Donegani 2 – Milano – codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Revisione dei medicinali per uso veterinario (D.M. 4 marzo 2005).

Si autorizza, a seguito revisione (D.M. 4 marzo 2005) la riduzione dei tempi di attesa per carne e visceri : suini da 12 giorni a 10 giorni e conigli da 8 giorni a 6 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

suini10 giorni

conigli 6 giorni

pesci 500 gradi/giorno

Uso non consentito in pesci che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "REGUMATE SUINI".

Provvedimento n. 924 del 14 novembre 2012

Medicinale veterinario "REGUMATE SUINI".

Confezione:

flacone da 360 ml pressurizzato A.I.C. numero 102187022;

flacone da 1 litro non pressurizzato A.I.C. numero 102187034.

Titolare : Intervet International B.V. con sede in Boxmeer, rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (MI), via F.lli Cervi – codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA n.B.II.f.1 – riduzione della validità del prodotto finito.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione flacone da 1 litro non pressurizzato A.I.C. numero 102187034, la riduzione della validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita da 48 mesi a 36 mesi.

I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati:

A073A03

A085A02

A085A04

A094A03

A113A01

A132A01

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12657

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "FOLLIPLAN".

Provvedimento n. 923 del 14 novembre 2012

Medicinale veterinario "FOLLIPLAN".

Confezione:

flacone da 360 ml pressurizzato A.I.C. numero 104196011;

flacone da 1 litro non pressurizzato A.I.C. numero 104196023.

Titolare: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer, rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Segrate (MI), via F.lli Cervi – codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA n.B.II.f.1 – riduzione della validità del prodotto finito.

Si autorizza, esclusivamente per la confezione flacone da 1 litro non pressurizzato A.I.C. numero 104196023, la riduzione della validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita da 48 mesi a 36 mesi.

La confezione indicata non è presente sul mercato.

La validità ora autorizzata è la seguente:

flacone da 360 ml pressurizzato:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi (invariata)

flacone da 1 litro non pressurizzato:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni (invariata)

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 58 adottata in data 11 luglio 2012 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016950/MA004.A007/BIO-L-21 del 20 novembre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 58/11LUG2012/VCDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 11 luglio 2012, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

12A12632

Approvazione della delibera n. 115/12/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016947/MA004.A007/COM-L-109 del 20 novembre 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 115/12/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 12 settembre 2012, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 2013, secondo la variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT tra il periodo luglio 2010 - giugno 2011, pari al 3,1%, come disposto dagli articoli 11, comma 3 e 20-*bis* del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.

12A12638

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 5 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016347/MA004.A007/AVV-L-101 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 5 settembre 2012, concernente modifiche al regolamento per le prestazioni previdenziali ed al regolamento dei contributi.

12A12639

Approvazione della delibera n. 85 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016356/MA004.A007/NOT-L-43 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 85 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, concernente modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento per le attività di previdenza e solidarietà.

12A12640

Approvazione della delibera n. 88 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016356/MA004.A007/NOT-L-44 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 88 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, concernente modifiche all'art. 10 del regolamento per le attività di previdenza e solidarietà.

12A12641

Approvazione della delibera n. 87 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016356/MA004.A007/NOT-L-45 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 87 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, con la quale è stato emendato l'art. 10-*bis* e sono stati introdotti gli articoli 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* al regolamento per le attività di previdenza e solidarietà.

12A12642

Approvazione della delibera n. 86 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0016356/MA004.A007/NOT-L-46 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 86 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 8 giugno 2012, concernente modifiche agli articoli 11 e 20 del regolamento per le attività di previdenza e solidarietà.

12A12643

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'organismo Eco Certificazioni S.p.A., in Faenza all'esecuzione delle procedure di valutazione di conformità CE dei giocattoli.

L'Organismo ECO Certificazioni S.p.a., con sede in Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA), è autorizzato, con decreto direttoriale del 22 novembre 2012 adottato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, a eseguire le procedure di valutazione di conformità CE per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, ai sensi dell'articolo 17: "Esame CE del tipo" - modulo B.

L'autorizzazione ha la validità di quattro anni dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento).

Il predetto decreto di autorizzazione, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

12A12659

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-284) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00